

2021 PENSIONI DI REVERSIBILITÀ e LA TASSA sulla VEDOVANZA

La Pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale perché finanziata attraverso i contributi versati dal pensionato deceduto (IVS - invalidità, vecchiaia e superstiti).

In base all'articolo 38 della Costituzione la previdenza si esplica nel diritto ad un trattamento adeguato alle esigenze di vita, l'assistenza invece nella più limitata assicurazione dei mezzi necessari per vivere. Inoltre, mentre nel caso delle prestazioni previdenziali la situazione di bisogno che ne è il presupposto è presunta, per quelle assistenziali l'accertamento dello stato di bisogno avviene in concreto (Pasquale Felice).

Con la Legge Dini i trattamenti di reversibilità vengono impropriamente considerati come forme assistenziali.

2021 - RIDUZIONE DELLA REVERSIBILITÀ			
Ammontare dei redditi del coniuge superstite		% di riduzione Legge Dini	Importo spettante alla/al vedova/o della pensione maturata dal defunto
da	a		
0	€ 20.107,62 pari a 1.546,74 al mese	nessuna	60 %
€ 20.107,63 pari a 1.546,75 al mese	€ 26.810,16 pari a 2.062,32 al mese	25 %	45 %
€ 26.810,17 pari a 2.062,33 al mese	€ 33.512,70 pari a 2.577,90 al mese	40 %	35 %
€ 33.512,71 pari a 2.577,91 al mese	--	50 %	30 %

Minimo Inps 2021 – importo provvisorio: euro 515,58 per 13 mensilità da conguagliare a fine anno

Il trattamento di reversibilità viene fiscalmente assoggettato al prelievi fiscale in base alla aliquota marginale e precisamente.

TABELLA CON LE ALIQUOTE E GLI SCAGLIONI IRPEF 2021		
Scaglioni Irpef 2021	Aliquota Irpef 2021	Imposta dovuta
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450,00 + 27% sul reddito che supera i ...
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960,00 + 38% sul reddito che supera i ...
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220,00 + 41% sul reddito che supera i ...
oltre 75.000 euro	43%	25.420,00 + 43% sul reddito che supera i ...

Insomma si può arrivare ad un 18% del trattamento del de cuius...una vera miseria che certamente non rispetta il dettame costituzionale di previsione e assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita. In un periodo triste della vita, improvvisamente, venendo meno una delle due pensioni, il coniuge superstite avrà anche uno squasso economico: due pensioni che negli anni hanno perso il loro originario potere d'acquisto (le pensioni purtroppo sono un debito di valuta e non di valore! e

negli anni si svalutano) erano appena sufficienti per una vita decorosa dopo una vita lavorativa, ma venendo meno uno dei due trattamenti, ridotto quasi a zero, può portare a uno stato di povertà in situazioni di vita che per l'età comportano invece molte più spese per medicine, dottori e assistenza alla persona, mancando un vero sociale pubblico, solo in parte supportato dal volontariato, non certamente sufficiente e soverchiato troppo spesso dalle tante altre realtà per lo più fortemente speculative. Anche la scure fiscale su due teste è minore...nella reversibilità va a costituire un unico reddito su cui grava l'aliquota marginale.

La percezione del reddito è su base annua e i redditi vanno anno per anno.

Pertanto sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi il coniuge superstite deve presentare una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nell'anno al fine della determinazione della misura esatta della riduzione da operare.

ENPAM, NEL 2020 SALDO PREVIDENZIALE POSITIVO PER 852 MILIONI

Il bilancio di Enpam, l'ente di previdenza di medici e odontoiatri, chiude l'anno 2020 con un avanzo della gestione previdenziale di 852 milioni di euro e un patrimonio di 24 miliardi. «Un risultato migliore del previsto - commenta il presidente Enpam Alberto Oliveti - il patrimonio è cresciuto del 5,5% arrivando a 24 miliardi, e se guardiamo al suo valore di mercato includendo i 2 miliardi di plusvalenze implicite che nel patrimonio civilistico non risultano, arriviamo a 26 miliardi».

I MEDICI DELLE RSA PUBBLICHE ed EX-IPAB a BOCCA ASCIUTTA mpe

La legge 30 dicembre 2020 numero 178 all'articolo 1 comma 407 prevede: Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento. Ma, mentre sono stati accordati gli aumenti contrattuali, molti medici delle RSA pubbliche (facenti parte del Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale), con contratto identico a quello degli ospedalieri sono stati discriminati negli aumenti dell'indennità di esclusività, indennità di cui godono con esclusività prevista e applicata. Perché questa discriminazione di un adeguamento salariale dell'indennità congelata dalla sua istituzione cioè dal 1992? Ricordiamo l'importanza del lavoro di questi sanitari durante la pandemia Covid e come molte di queste istituzioni con la rieducazione motoria sono state e sono un secondo tempo di ricovero di parecchi malati ancora bisognosi di cure in degenza, utile (anzi oserei dire indispensabile) per alleggerire l'affollamento negli ospedali. Già, mi dimenticavo il grido «risparmiare, risparmiare, risparmiare» imperante da diversi anni nella sanità, ma attenzione che il mulo non si abitua al digiuno! e anche come ultimamente si sia ridotta la nostra Sanità. Già in passato molte Amministrazioni avevano tentato di bloccare gli aumenti economici degli scatti di anzianità previsti per l'indennità di esclusività, ma l'intervento del giudice del lavoro ha sempre dato ragione nei ricorsi.

CCNQ definizione comparti 2006 - 2009

ART. 10

Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:

- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;

- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (**IPAB**) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- **dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);**
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (**ARPA**);
- dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Ripreso all'articolo 6 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018

ENPAM: NEL BILANCIO 2020 UTILI a 1,2 MILIARDI NONOSTANTE la PANDEMIA

La Fondazione Enpam, l'Ente di previdenza di medici e odontoiatri, ha chiuso il proprio bilancio 2020 con un utile d'esercizio positivo pari a circa 1,221 miliardi di euro, spianando la strada a nuovi aiuti per gli iscritti.

"Un risultato che non esito a definire straordinario - commenta il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti - soprattutto se si considera che è stato ottenuto in un anno di assoluta emergenza a causa della pandemia da Covid-19".

INPS - COVID-19: SOSPENSIONE della PENSIONE per il PERSONALE SANITARIO a SEGUITO di INCARICHI per L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 70 del 26 aprile 2021, fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 3-bis del **decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2**, link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;2> introdotto, in sede di conversione, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, che ha previsto la **sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Inoltre, la circolare richiama le istruzioni operative in ordine alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conseguiti dai dirigenti medici, veterinari e sanitari, dal personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché dagli operatori socio-sanitari a seguito di incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del **decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18** link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18> (c.d. decreto Cura Italia), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle esigenze straordinarie per il contenimento dell'emergenza pandemica.

Infine, la circolare fornisce le indicazioni in merito agli effetti sui trattamenti pensionistici dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato in somministrazione di medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza per concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione, di cui all'articolo 1, comma 461 della **legge n. 30 dicembre 2020, n. 178** link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178>

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 70 del 26.04.2021 (documento 100)

N.B. Dunque, in sintesi, netta distinzione tra vecchi incarichi e incarichi dal 13 marzo 2021.

Per gli incarichi dal 13 marzo 2021 sospensione della pensione dal mese di erogazione della retribuzione fino alla scadenza dell'incarico.

Invece per gli incarichi di lavoro autonomo anche in collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 30 aprile 2020 nessun taglio o blocco della pensione sino a fine 2021 (escluse le pensioni precoci).

INPS - BREXIT: I LAVORATORI DISTACCATI e L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IN PIÙ STATI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 71 del 27 aprile 2021, fornisce indicazioni relativamente alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco e dell'esercizio di attività in due o più Stati.

In deroga transitoria alle disposizioni generali, per i lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell'attività lavorativa (lavoratori autonomi) è prevista la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.

Vengono pertanto esaminate le situazioni di distacco rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo di recesso, la validità delle certificazioni emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020, la possibilità di proroga del periodo di distacco con le relative eccezioni.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 71 del 27.04.2021 (documento 101)

AZIENDALIZZAZIONE DELLA SANITÀ mpe

Più volte abbiamo rimarcato l'evoluzione della nostra sanità: l'ospedale luogo pio del poveraccio e del moribondo, è diventato la fabbrica della salute e dal 1990 coll'istituzione della figura del DG (Direttore generale) azienda...l'aziendalizzazione della sanità col Dlgs 502 del 1992. Da allora in poi, come scrive in lettera Direttore di Quotidiano sanità Andre Tramarin, *il paradigma dell'azienda è diventato un paradigma sociale. Termini come budget, obiettivi e soprattutto "costo" sono entrati nel gergo comune. I principi e i valori sono diventati una variabile dipendente dal denaro. La società civile si è trasformata nella ItalPetrolCemeTermoTessilFarmo- MetalChimica ovvero la MegaDitta dell'universo fantozziano.*

Tutto orientato sul «soldo»... "Questo ammalto rende", "quest'altro costa troppo"... Ma attenzione la salute non ha prezzo è un bene, un bene tutelato dalla nostra Costituzione: una sanità efficace ed efficiente colla soddisfazione del paziente e non una sanità improntata alla massima economia con una esasperata mercificazione.

INAIL – RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI ANNO 2021 da DplMo – Fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 13 del 27 aprile 2021, con la quale comunica la misura della riduzione, per l'anno 2021, dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della **legge 27 dicembre 2013, n. 147** link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;147>), per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

Decreto interministeriale 23 marzo 2021 Link: <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-importo-dei-premi-e-contributi-per-lassicurazione-contro-gli-infortuni-e-le-malattie-professionali>

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 13 del 27.04.2021 (documento 102)

Vedi anche la Brevia 16: MIN. LAVORO – IMPORTO DEI PREMI e CONTRIBUTI per l'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI e le MALATTIE PROFESSIONALI.

INPS - COVID-19: AVVIO DOMANDE CONGEDO 2021 PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI

L'INPS, con il messaggio n. 1752 del 29 aprile 2021, comunica il rilascio della procedura per la presentazione delle domande di "Congedo 2021 per genitori", introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori, dipendenti del settore privato, con figli conviventi. In particolare, È possibile convertire nel Congedo 2021 per genitori gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021. Possono essere convertiti, inoltre, attraverso la procedura online, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo

parentale fruiti dall'entrata in vigore della norma (decreto-legge 13/2021) fino al 28 aprile 2021, giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1752 del 29.04.2021 (documento 103)

INPS COMUNICA: TENTATIVI DI TRUFFA ALLE AZIENDE E AI CONTRIBUENTI TRAMITE PHISHING

L'INPS segnala che sono in corso nuovi **tentativi di truffa tramite email di phishing** che, sfruttando comunicazioni in apparenza da parte dell'Istituto, invitano a scaricare bollettini di versamento precompilati o link cliccabili per ricevere il **rimborso di contributi** versati in eccesso.

In questo caso viene utilizzato l'indirizzo email **DCBilanci@inps.it**, che corrisponde a una casella di posta elettronica effettivamente in uso.

Si invitano pertanto le aziende e i contribuenti a diffidare di comunicazioni che propongano di scaricare eventuali allegati, in quanto sono finalizzate a sottrarre fraudolentemente dati anagrafici oppure dati relativi a conti correnti o a carte di credito.

Si ricorda, al riguardo, che le informazioni sulla propria posizione contributiva sono consultabili accedendo direttamente al sito INPS e che l'Istituto, per motivi di sicurezza, **non invia mai comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili.**

Per ogni necessità di assistenza è possibile contattare le sedi INPS.

LEGGE 104 - PERMESSI ORARI ANCHE IN SMART WORKING

L'Ispettorato del Lavoro con nota n. 7152 del 26 aprile 2021, chiarisce la possibilità di fruire alle ore ammesse dalla legge 194 anche durante lo smart working qualora il lavoratore ritenga non modulabile il lavoro con le proprie esigenze personali di assistenza al disabile.

“Se da un lato, infatti, con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall'altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata - e dunque la possibilità di fruirne - ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile”.

ALLEGATI A PARTE - INL Nota 7152 del 26.04.2021 (documento 104)